

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2159-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ASSIRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254,
concernente il termine e le modalità per la presentazione nel-
l'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, fissa al 15 luglio 1975 il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1974.

Questo decreto pone rimedio ad uno stato di irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette, causato dalla nota agitazione sindacale, ancora in corso.

Coordina la legislazione in materia, ed in particolare la deroga alle disposizioni previste dal decreto-legge 21 giugno 1961, numero 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, ove veniva determinato il termine di presentazione delle denunce a dieci giorni dalla fine dello stato di irregolare funzionamento degli uffici.

Indica le norme per la consegna delle dichiarazioni dei redditi agli uffici delle imposte dirette, da parte dei comuni e degli uffici postali abilitati a ricevere dette dichiarazioni dall'articolo 12 della legge 29 settembre 1973, n. 600.

La Commissione non ha mancato di mettere in risalto le conseguenze che l'agitazione in corso ha determinato, ossia la mancata messa a ruolo dei redditi non soggetti a trattenuta diretta alla fonte.

Le conseguenze sono: il ritardo per l'era-rio nella riscossione dei redditi non soggetti a trattenuta alla fonte; il ritardo nelle riscossioni dei redditi determinati col condono; il ritardo nell'accertamento e riscossione dei vecchi redditi ancora sospesi. Inoltre si determinerà disagio per il cumulo di due annualità nella riscossione.

Viene pertanto richiesto cosa è stato fatto e cosa si sta facendo per riportare alla normalità gli uffici, dopo l'approvazione della legge-delega sugli organici.

Nell'esprimere il suo consenso al decreto e nell'invitare i senatori alla sua approvazione per la conversione in legge, si invita il Governo a voler illustrare la situazione determinatasi in seno alla Amministrazione delle imposte dirette.

ASSIRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

Decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici delle Imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

DECRETA:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 65 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza entro il 14 luglio 1975 sono stabiliti al 15 luglio 1975. Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del detto decreto.

Art. 2.

Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente Ufficio delle imposte.

Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

I Comuni e gli Uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli Uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli Uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975.

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.